

ENTI NON COMMERCIALI**Modello Eas ed enti non commerciali di tipo associativo – II° parte**
di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

**LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Riprendendo quanto detto nella [**prima parte del contributo**](#), l'obbligo di ripresentazione del **modello Eas** non ricorre in ogni situazione, nel senso che il legislatore ha ritenuto di non imporre tale obbligo in presenza di variazioni ritenute dallo stesso “**non rilevanti**” o nel caso di informazioni che risultano in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Se questa distinzione tra variazioni che comportano **l'obbligo di ripresentazione** del modello e variazioni che non comportano alcun adempimento è certamente da apprezzare, in **un'ottica di risparmio di adempimenti** soprattutto per enti non commerciali di tipo associativo di ridotte dimensioni, è anche vero che un eventuale **errore di valutazione** circa la natura della variazione potrebbe creare effetti pericolosi, soprattutto se si dovesse concludere che la **mancata ripresentazione del modello Eas** determini i medesimi effetti della omessa presentazione del “primo” modello (conclusione che, come abbiamo osservato nel [**precedente contributo**](#), appare tutt’altro che pacifica).

Vediamo quindi di mettere bene in evidenza quali sono delle modifiche che **non comportano** l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della **ripresentazione del modello Eas**, in quanto ritenute “fisiologiche”.

E per converso, quelle che invece **debbono formare oggetto di comunicazione** telematica entro il prossimo **31 marzo 2021**, o nel più ampio termine concesso dal possibile ricorso all’istituto della **remissione in bonis**.

A questo proposito le istruzioni alla compilazione del **modello Eas** affermano testualmente che “**Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31**”.

Con la [risoluzione 125/E/2010](#), l'Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo **legale rappresentante** non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati **non sussiste l'obbligo** di ripresentazione del modello Eas.

Entriamo quindi più nel dettaglio delle ipotesi di **variazioni non rilevanti** citate dalle istruzioni.

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 “**attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**” e 21 “**utilizzo di messaggi pubblicitari**” occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di ripresentazione del modello Eas **la sola variazione degli “importi”** e non anche **delle altre informazioni** richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le **variazioni** che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre **permane tale obbligo** per la modifica delle informazioni che potremmo definire **di tipo “qualitativo”**.

Non è quindi soggetta ad obbligo di **ripresentazione del modello Eas** l'associazione che ha dichiarato nel **primo modello Eas** di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00.

Al contrario risulta obbligata alla ripresentazione del modello Eas l'associazione che nel primo modello ha dichiarato di **non aver percepito alcun provento** derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00.

Così come **l'obbligo ricorre** nel caso di una associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una **situazione da ritenersi “occasionale”** e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”.

Le **stesse considerazioni** valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al **punto 21**.

Passando alla compilazione del **punto 33 “organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi”** occorre tenere in considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del **modello Eas** solo nei casi di **modifica delle informazioni qualitative** da un esercizio all'altro. Al contrario, quindi, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina **alcun obbligo** di comunicare tali variazioni.

Con la [circolare 45/E/2009](#) l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in **presenza di più manifestazioni**, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le

manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”.

A seguito di tale chiarimento **non è stato precisato** se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due **caselle (numero e giorni)** non hanno **alcun tipo di collegamento**.

Anche in relazione al punto 33 vediamo alcuni esempi.

Associazione che ha dichiarato nel **primo modello Eas** di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima **manifestazione di uguale durata** (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti). In questo caso non scatta **alcun obbligo** di **ripresentazione del modello Eas**.

Stessa sorte per il caso di una associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna.

Ricorre al contrario l'obbligo di ripresentazione del modello per una associazione che ha dichiarato nel primo **modello Eas** di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo.

Proseguendo, le variazioni intervenute nei **punti 23) e 24)** “**entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**” del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di **dati quantitativi** che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, la sistematica ripresentazione del **modello Eas** per comunicare tali variazioni.

Anche con riferimento ai punti **30) e 31)** riferiti a **erogazioni liberali e contributi pubblici** nessuna rilevanza assumono ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello Eas le **variazioni “quantitative”** intervenute da un esercizio all'altro.

Infine, è possibile concludere che, **ad esclusione** delle situazioni in precedenza descritte, le variazioni intervenute in un qualunque altro punto nel primo **modello Eas** comportano **l'obbligo** di ripresentazione dello stesso.